



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 17 DEL 18-12-2025

Oggetto: DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DI LANTERNE CINESI VOLANTI (KHOM FAI) IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2025 E INIZIO ANNO 2026

PREMESSO che:

- l'imminente periodo delle Festività Natalizie e di Fine Anno può prevedere momenti di festeggiamento, in area pubblica e privata, con l'utilizzo di piccole mongolfiere alimentate da fiamma (c.d. lanterne cinesi volanti);
- tali piccole mongolfiere, una volta liberate in quota, **non sono più governabili** e possono raggiungere facilmente aree verdi pubbliche o private, abitazioni, strutture ricettive e locali pubblici ove, anche in considerazione del periodo delle festività, possono essere presenti ospiti, residenti e clienti la cui incolumità può essere posta a serio rischio e pericolo dal divampare di incendi;
- questi strumenti possono portare danni anche alle coltivazioni delle nostre eccellenze enogastronomiche e alle aziende agricole danneggiando fienili, serre, allevamenti, reti antigrandine, silos degli allevamenti zootecnici e colture di piccoli frutti;
- continuano ad essere presenti, su tutto il territorio comunale, le segnalazioni relative all'utilizzo delle cosiddette lanterne cinesi volanti, soprattutto in contesti legati a festeggiamenti privati.

CONSIDERATO

- necessario prevenire l'utilizzo di ogni strumento potenzialmente idoneo a minacciare od offendere l'incolumità di coloro che si trovano sul territorio comunale, anche al fine di partecipare legittimamente a momenti di festeggiamenti, tra cui appunto le lanterne cinesi volanti;
- che tale necessità è da reputarsi **contingibile e urgente** nell'ambito di tutto il territorio comunale, in considerazione del pericolo determinato dagli spostamenti in aria delle mongolfiere di cui in oggetto, al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli di incendio che potrebbero essere determinati dall'utilizzo di tali strumenti e tutelare pertanto l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTI

- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 (T.U.E.L.);
- il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno;
- l'articolo 703 del Codice Penale.

AVENDO provveduto a dare comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Reggio Emilia il **18/12/2025** prot. **20564** nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, e dal D.M. – Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successive modificazioni.

ORDINA

1. **A partire dal 23 dicembre 2025 fino all' 08 gennaio 2026** è fatto divieto assoluto di impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, c.d. lanterne cinesi volanti o *khom fai*, in tutto il territorio comunale.
2. Il divieto è esteso a qualsiasi contesto, con particolare riferimento allo svolgimento di intrattenimenti, spettacoli e feste in generale; nell'ambito di tali contesti **ne è vietata anche la mera detenzione** a scopo di utilizzo.

RACCOMANDA LA CITTADINANZA

A non utilizzare mai, nemmeno durante il resto dell'anno, le lanterne cinesi volanti. Il potenziale pericolo permane sia nel periodo invernale che in quello estivo, con il rischio di:

- **Innesco di incendi boschivi o dei campi di grano** (maggiore in estate).
- **Danni alle coltivazioni e alle aziende agricole locali** (fienili, serre, allevamenti, reti antigrandine, silos e colture di pregio come fragole e lamponi) che insistono sul territorio, specialmente nell'area collinare.

DISPONE LE SANZIONI E MISURE CAUTELARI

1. L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 (T.U.E.L.).
2. La sanzione base è compresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00.
 - In caso di pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione), l'importo è fissato in Euro 100,00.
3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge o ove il fatto costituisca reato, all'atto dell'accertamento si procede con il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla successiva confisca, delle lanterne utilizzate ovvero detenute in violazione della presente ordinanza ai sensi della L. 689/81.

DISPONE LA PUBBLICITÀ

- Di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *online* per la durata di 30 giorni.

INCARICA

Determinazione ORDINANZE DEL SINDACO n.17 del 18-12-2025 COMUNE DI ALBINEA

- Tutti gli organi di Polizia Giudiziaria e in particolare il Comando dei Carabinieri di Albinea e il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche di curare l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza.

TRASMETTE

- Copia del presente provvedimento al Comando dei Carabinieri di Albinea e al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso alla presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al **Prefetto della provincia di Reggio Emilia**, entro **30 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al **TAR dell'Emilia Romagna**, entro **60 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al **Presidente della Repubblica**, per soli motivi di legittimità, entro **120 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
f.to Roberta Ibattici

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è **stata pubblicata** in data odierna all'Albo Pretorio Comunale al n. 1647 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 19-12-2025 al 03-01-2026.

Li, 19-12-2025

L'addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li 19-12-2025

IL SINDACO
f.to Roberta Ibattici